



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 aprile 2008 (15.05)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0061 (AVC)**

**8012/08  
ADD 2**

**ACP 38  
WTO 56  
COLAT 12  
RELEX 194**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  
Data: 19 marzo 2008  
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante  
Oggetto: Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 156 defin.  
- volume 3.

All.: COM(2008) 156 defin. - volume 3

# PROTOCOLLO I

## relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

### INDICE

#### TITOLO I: Disposizioni generali

##### Articoli

1. Definizioni

#### TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari"

##### Articoli

2. Requisiti generali
3. Cumulo nella parte CE
4. Cumulo negli Stati del CARIFORUM
5. Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
6. Prodotti interamente ottenuti
7. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
8. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
9. Unità da prendere in considerazione
10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
11. Assortimenti
12. Elementi neutri

#### TITOLO III: Requisiti territoriali

##### Articoli

13. Principio di territorialità
14. Trasporto diretto
15. Esposizioni

#### TITOLO IV: Prova dell'origine

##### Articoli

16. Requisiti generali
17. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
18. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
19. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
20. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
22. Esportatore autorizzato
23. Validità della prova dell'origine
24. Presentazione della prova dell'origine
25. Importazione con spedizioni scaglionate
26. Esonero dalla prova dell'origine
27. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
28. Documenti giustificativi
29. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
30. Discordanze ed errori formali

#### TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa

##### Articoli

31. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
32. Notifica di informazioni relative alle autorità doganali
33. Assistenza reciproca
34. Verifica della prova dell'origine
35. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
36. Risoluzione delle controversie
37. Sanzioni
38. Zone franche
39. Deroghe

#### TITOLO VI: Ceuta e Melilla

##### Articoli

40. Condizioni particolari

#### TITOLO VII: Disposizioni finali

##### Articoli

41. Modifica del protocollo
42. Compiti del comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi
43. Riesame
44. Allegati

### Allegati

ALLEGATO I del protocollo I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II del protocollo I: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III del protocollo I: Modulo del certificato di circolazione

ALLEGATO IV del protocollo I: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO V A del protocollo I: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V B del protocollo I: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO VI del protocollo I: Scheda d'informazione

ALLEGATO VII del protocollo I: Modulo per la richiesta di deroga

ALLEGATO VIII del protocollo I: Paesi in via di sviluppo vicini

ALLEGATO IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare

ALLEGATO X del protocollo I: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 4 si applicano dal 1° ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 5

ALLEGATO XI del protocollo I: Altri Stati ACP

ALLEGATO XII del protocollo I: Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all'articolo 4

ALLEGATO XIII del protocollo I: Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009

DICHIARAZIONI relative al protocollo I

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali di paesi terzi importati nella parte CE, negli Stati del CARIFORUM o nei Paesi e territori d'oltremare;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- n) per "PTOM" si intendono i Paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX;
- o) per "altri Stati ACP" si intendono i paesi elencati nell'allegato XI.

## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**

#### *Articolo 2*

##### **Requisiti generali**

1. Ai fini dell'accordo di partenariato economico CARFORUM-CE (di seguito denominato "l'accordo") i seguenti prodotti sono considerati originari della parte CE:
  - a) i prodotti interamente ottenuti nella parte CE a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;
  - b) i prodotti ottenuti nella parte CE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte CE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 7.
2. Ai fini dell'accordo si considerano prodotti originari degli Stati del CARIFORUM:
  - a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati del CARIFORUM a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;
  - b) i prodotti ottenuti negli Stati del CARIFORUM in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul loro territorio, purché detti materiali siano stati oggetto negli Stati del CARIFORUM di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 7.
3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2 i territori degli Stati del CARIFORUM si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati del CARIFORUM si considerano prodotti originari dello Stato del CARIFORUM nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, purché tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.
4. Per i prodotti elencati nell'allegato X e i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano rispettivamente dal 1° ottobre 2015 e dal 1° gennaio 2010.

#### *Articolo 3*

##### **Cumulo nella parte CE**

1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, i materiali originari degli Stati del CARIFORUM, dei PTOM o degli altri Stati ACP incorporati in un prodotto ottenuto nella parte CE si considerano materiali originari della parte CE. Non è necessario a tal fine che detti materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 8.
2. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate negli Stati del CARIFORUM, nei PTOM o negli altri Stati ACP si considerano effettuate nella parte CE quando in detta parte i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che risultano più complesse di quelle indicate all'articolo 8.
3. I cumuli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicati ai PTOM e agli altri Stati ACP purché:
  - a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
  - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
  - c) la parte CE fornisca agli Stati del CARIFORUM, tramite la Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C), e gli Stati del CARIFORUM pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che hanno rispettato le condizioni necessarie.

#### *Articolo 4*

#### **Cumulo negli Stati del CARIFORUM**

1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, i materiali originari della parte CE, dei PTOM o degli altri Stati ACP incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati del CARIFORUM, si considerano materiali originari degli Stati del CARIFORUM. Non è necessario a tal fine che detti materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 8.
2. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate nella parte CE, nei PTOM o negli altri Stati ACP si considerano effettuate negli Stati del CARIFORUM, quando in tali Stati i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che risultano più complesse di quelle indicate all'articolo 8.
3. I cumuli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicati ai PTOM e agli altri Stati ACP purché:
  - a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;

- b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
  - c) gli Stati del CARIFORUM forniscano alla parte CE, tramite la Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C), e gli Stati del CARIFORUM pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che hanno rispettato le condizioni necessarie.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, per i prodotti elencati nell'allegato X e i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006, le disposizioni del presente articolo si applicano rispettivamente dal 1° ottobre 2015 e dal 1° gennaio 2010 e solo quando i materiali impiegati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari degli altri Stati ACP, oppure la lavorazione o la trasformazione è effettuata in tali Stati.
5. Il presente articolo non si applica ai prodotti dell'allegato XII originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato XIII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.

#### *Articolo 5*

##### **Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini**

1. Su richiesta degli Stati del CARIFORUM, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino figurante nell'elenco dell'allegato VIII vengono considerati originari degli Stati del CARIFORUM se incorporati in un prodotto ivi ottenuto.
2. Le richieste sono trasmesse al comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi di cui all'articolo 42.
3. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
  - a) la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato del CARIFORUM consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 8;
  - b) gli Stati del CARIFORUM, la parte CE e i paesi in via di sviluppo vicini abbiano concluso un accordo sulle procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.
4. Le parti notificano al comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi i prodotti ai quali non si applicano le disposizioni del presente articolo.
5. Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino di cui all'allegato VIII si applicano le disposizioni del presente protocollo.

#### *Articolo 6*

##### **Prodotti interamente ottenuti**

1. I seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti nel territorio degli Stati del CARIFORUM o nel territorio della parte CE:
  - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  - b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
  - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
  - e)
    - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
    - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
  - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM, con le loro navi;
  - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
  - h) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
  - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  - j) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  - k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
  - a) registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del CARIFORUM;
  - b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM;
  - c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
    - i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM; oppure
    - ii) appartengono a società
      - le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del CARIFORUM e



- sono per almeno il 50% di proprietà di enti pubblici o di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la parte CE consente, su richiesta di uno Stato del CARIFORUM, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato del CARIFORUM siano considerate "loro navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l'accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della parte CE è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato del CARIFORUM richiedente di svolgere l'attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità nautica e commerciale delle navi noleggiate o prese in locazione.

#### *Articolo 7*

##### **Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
  - a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
  - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco in merito al valore massimo dei materiali non originari.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.

#### *Articolo 8*

##### **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalle condizioni di cui all'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
  - a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato<sup>1</sup>;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza<sup>2</sup>;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM.

---

<sup>1</sup> Con questo termine si designa la riduzione delle dimensioni dei cristalli di zucchero in seguito a frantumazione o molitura.

<sup>2</sup> Ai fini dell'applicazione della presente lettera e in relazione all'articolo 7 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati) le parti convengono che a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, l'utilizzo di uno o più materiali già originari nel paese in cui avviene la fabbricazione comporta che in tale paese sia stata effettuata una trasformazione più complessa di un'"operazione minima".

## *Articolo 9*

### **Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
  - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

## *Articolo 10*

### **Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e inclusi nel prezzo di questi ultimi o non fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

## *Articolo 11*

### **Assortimenti**

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

## *Articolo 12*

### **Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;

- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

### **TITOLO III**

#### **REQUISITI TERRITORIALI**

##### *Articolo 13*

##### **Principio di territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione negli Stati del CARIFORUM o nella parte CE fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 le merci originarie esportate dagli Stati del CARIFORUM o dalla parte CE verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
  - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
  - b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

##### *Articolo 14*

##### **Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e sono trasportati direttamente dal territorio degli Stati del CARIFORUM a quello della parte CE senza passare per nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati a mezzo di condutture attraverso territori diversi da quelli di uno Stato del CARIFORUM, della parte CE o di un PTOM.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese d'importazione presentando:
  - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure
  - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
    - i) una descrizione esatta dei prodotti;
    - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

- iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

#### *Articolo 15*

#### **Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione da uno Stato del CARIFORUM o dalla parte CE in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella parte CE o in uno Stato del CARIFORUM beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
  - a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato del CARIFORUM o dalla parte CE nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
  - b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nello Stato del CARIFORUM o nella parte CE;
  - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
  - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, e durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

### **TITOLO IV**

#### **PROVA DELL'ORIGINE**

#### *Articolo 16*

#### **Requisiti generali**

1. I prodotti originari di uno Stato del CARIFORUM importati nella parte CE e i prodotti originari della parte CE importati in uno Stato del CARIFORUM beneficiano all'importazione delle disposizioni dell'accordo su presentazione dei seguenti documenti:
  - a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

- b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all'articolo 26, delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati del CARIFORUM sia alla parte CE.

### *Articolo 17*

#### **Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, occorre tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della parte CE, di uno Stato del CARIFORUM o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

#### *Articolo 18*

##### **Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
  - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
  - b) vengono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

#### *Articolo 19*

##### **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE"
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

## *Articolo 20*

### **Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza**

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato del CARIFORUM o nella parte CE, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, negli Stati del CARIFORUM o nella parte CE da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

## *Articolo 21*

### **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura**

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
  - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure
  - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati del CARIFORUM o della parte CE e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna all'autorità doganale del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.



## *Articolo 22*

### **Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

## *Articolo 23*

### **Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

## *Articolo 24*

### **Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

## *Articolo 25*

### **Importazione con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, relativa alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## *Articolo 26*

### **Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

## *Articolo 27*

### **Procedura d'informazione ai fini del cumulo**

1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato del CARIFORUM, dalla parte CE, da un altro Stato ACP o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte A, del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella parte CE di provenienza.
2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato del CARIFORUM, nella parte CE, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parti A e B, del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella parte CE di provenienza.
3. Per ciascuna spedizione di materiale il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
8. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 26 del protocollo I dell'accordo di Cotonou restano valide.

#### *Articolo 28*

##### **Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato del CARIFORUM, della parte CE o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato del CARIFORUM, nella parte CE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati del CARIFORUM, nella parte CE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 rilasciati o compilati in uno Stato del CARIFORUM, nella parte CE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati del CARIFORUM, nella parte CE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 in conformità del presente protocollo.

#### *Articolo 29*

##### **Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

#### *Articolo 30*

##### **Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

## **TITOLO V**

### **MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### *Articolo 31*

##### **Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo**

I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati del CARIFORUM o della parte CE beneficiano delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano messe a punto le disposizioni, le strutture e i sistemi necessari all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo.

#### *Articolo 32*

##### **Notifica di informazioni relative alle autorità doganali**

1. Gli Stati del CARIFORUM e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, l'indirizzo delle autorità

doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione delle Comunità europee.

2. Gli Stati del CARIFORUM e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente quanto prima, tramite la Commissione delle Comunità europee, ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

### *Articolo 33*

#### **Assistenza reciproca**

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, gli Stati del CARIFORUM e gli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati del CARIFORUM, negli Stati membri dell'Unione europea o negli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

### *Articolo 34*

#### **Verifica della prova dell'origine**

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato a campione o sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1, la fattura e, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato del CARIFORUM, della parte CE o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d'importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d'importazione a partecipare a dette inchieste.

### *Articolo 35*

#### **Controllo delle dichiarazioni dei fornitori**

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato a campione o sulla base di un'analisi dei rischi oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello stato d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o dell'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata fatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d'informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o la compilazione di una dichiarazione su fattura.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

## *Articolo 36*

### **Risoluzione delle controversie**

In caso di controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o qualora tali controversie sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, esse sono sottoposte al comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

## *Articolo 37*

### **Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è soggetto a sanzioni.

## *Articolo 38*

### **Zone franche**

1. Gli Stati del CARIFORUM e la parte CE adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

## *Articolo 39*

### **Deroghe**

1. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi (di seguito denominato "il comitato" ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo a favore dei prodotti esportati dagli Stati del CARIFORUM.
2. Deroghe al presente protocollo possono essere adottate qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del CARIFORUM.
3. Prima di presentare la richiesta di deroga al comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati del CARIFORUM in questione notificano alla parte CE tale richiesta nonché una documentazione giustificativa a norma del paragrafo 5.

4. La parte CE accoglie tutte le richieste degli Stati del CARIFORUM debitamente giustificate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un'industria stabilita nella parte CE.
5. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati del CARIFORUM richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
  - descrizione del prodotto finito,
  - natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi,
  - natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati del CARIFORUM o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali trasformati in tali paesi o territori,
  - processi di produzione,
  - valore aggiunto ottenuto,
  - personale impiegato nell'impresa interessata,
  - volume delle esportazioni previste nella parte CE,
  - altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime,
  - giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento,
  - altre osservazioni.

Il comitato può modificare il modulo.

6. Nell'esame delle richieste di deroga si tiene conto in particolare:
  - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati del CARIFORUM in questione;
  - b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato o negli Stati del CARIFORUM, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella parte CE, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
  - c) dei casi specifici per i quali possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme.
7. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
8. Il comitato prende le misure necessarie affinché sia adottata quanto prima una decisione in merito alla richiesta di deroga, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data



in cui la richiesta è pervenuta alla parte CE. Se la parte CE non informa lo Stato del CARIFORUM della sua posizione entro questo termine, la richiesta si ritiene accettata.

9. a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.
- b) La decisione di deroga può essere prorogata senza necessità di una nuova decisione del comitato, purché tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati del CARIFORUM in questione dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina quanto prima e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 8. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento significativo degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. In seguito a detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

## **TITOLO VI**

### **CEUTA E MELILLA**

#### *Articolo 40*

#### **Condizioni particolari**

1. Il termine "parte CE" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della parte CE" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato del CARIFORUM.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella parte CE sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati del CARIFORUM, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati del CARIFORUM.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla o nella parte CE sono considerate effettuate in uno Stato del CARIFORUM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detto Stato.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 8 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

## **TITOLO VII**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### *Articolo 41*

#### **Modifica del protocollo**

Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

### *Articolo 42*

#### **Compiti del comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi**

A norma dell'articolo 36 dell'accordo il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi è incaricato di:

- a) prendere decisioni in materia di cumulo alle condizioni di cui all'articolo 5;
- b) prendere decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 39;
- c) sorvegliare l'attuazione e l'amministrazione delle disposizioni del presente protocollo.

### *Articolo 43*

#### **Riesame**

Tre anni dopo la firma dell'accordo le parti riesaminano le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di ridurre i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato X del presente protocollo.

### *Articolo 44*

#### **Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ALLEGATO I del protocollo I  
**Note introduttive all'elenco dell'allegato II<sup>3</sup>**

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 7 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usate in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella parte CE a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma relativa alla voce ex 7224 figurante nell'elenco. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello

---

<sup>3</sup> Tutti gli esempi sono dati a titolo unicamente esplicativo e non sono giuridicamente vincolanti.

stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella parte CE. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "paste tessili", "materiali chimici" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- |       |   |
|-------|---|
| I.    | seta  |
| II.   | lana  |
| III.  | peli grossolani di animali                      |
| IV.   | peli fini di animali                            |
| V.    | crine   |
| VI.   | cotone  |
| VII.  | carta e materiali per la produzione della carta |
| VIII. | lino  |
| IX.   | canapa  |

- X. iuta e altre fibre tessili liberiane
- XI sisal e altre fibre tessili del genere Agave
- XII. cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali
- XIII. filamenti sintetici
- XIV. filamenti artificiali
- XV. filamenti conduttori elettrici
- XVI. fibre sintetiche in fiocco di polipropilene
- XVII. fibre sintetiche in fiocco di poliestere
- XVIII. fibre sintetiche in fiocco di poliammide
- XIX. fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile
- XX. fibre sintetiche in fiocco di poliimmide
- XXI. fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene
- XXII. fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene
- XXIII. fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
- XXIV. altre fibre sintetiche in fiocco
- XXV. fibre artificiali in fiocco di viscosa
- XXVI. altre fibre artificiali in fiocco
- XXVII. filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietero, anche rivestiti
- XXVIII. filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti
- XXIX. prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica
- XXX. altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che

non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate fino a un massimo del 10%, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati

liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
  - a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>4</sup>;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione;
  - h) alchilazione;
  - i) isomerizzazione.
2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni:
  - a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>4</sup>;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti

---

<sup>4</sup> Ai fini delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 si considerano come greggi i prodotti che presentano una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100° C è pari o superiore a  $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ , secondo il metodo ASTM D 445.



alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) limitatamente ai prodotti della voce ex 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio "hydrofinishing" o decolorazione);
- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO I

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario**

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:	Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0306	Crostacei, anche sguosciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sguosciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 05	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, sgranati, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	



Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		
	- oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
ex capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce;  Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17, inferiore o pari al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	-Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - nella quale tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- aventi tenore, in peso, di zuccheri o di altri dolcificanti, inferiore o pari a 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- aventi tenore, in peso, di zuccheri o di altri dolcificanti, superiore a 20%	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole:	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

	- altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	- aventi tenore, in peso, di zuccheri o di altri dolcificanti, inferiore o pari a 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

	- aventi tenore, in peso, di zuccheri o di altri dolcificanti, superiore a 20%	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate	
	- Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove		
	- con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17, inferiore o pari a 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17, superiore a 20%	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di arancia, uva, ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione in cui: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione in cui: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 60% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 60% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2504	Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata	Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specificamente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (a)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi	

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (b)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (b)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (b)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (a)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (a)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (a)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (a)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (a)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per lo stesso utilizzo, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri:		
	-- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	-- altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	- ottenuti a partire da amikacina della voce 2941	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)

	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Concimi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nitrato di sodio</li> <li>- calciocianammide</li> <li>- solfato di potassio</li> <li>- solfato di magnesio e di potassio</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 32	<p>Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (c)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 3205, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti "o" assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" (d) diverso di questa stessa voce. I materiali dello stesso gruppo possono tuttavia essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (a)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	- a base di paraffina, di cere di petrolio, di minerali bituminosi o di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

	- altre	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere di cere della voce 1516; - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere di cere della voce 3823; - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

	- pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 3702, purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. I materiali di dette voci possono tuttavia essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

ex 3801	- grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrami di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

	- alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
	- i seguenti prodotti della presente voce: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

	<p>Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali</p> <p>Scambiatori di ioni</p> <p>Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p> <p>Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>Oli di flemma e olio di Dippel</p> <p>Miscele di sali aventi differenti anioni</p> <p>Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</p>		
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		
	- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (e)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (e)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (e)	
	- poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		
	- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri:		
	-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (e)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (e)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli o pellicole ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ( <i>f</i> )	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Lavori di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per soles	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:		
	- pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene o semipiene	Rigenerazione di pneumatici usati	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini con il vello	
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4109	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:	
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4403	Legno squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:		
	- levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura con giunture a spina	
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno	
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiario	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (g): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (g)	
	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (g): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (g)	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (g): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (g)	
	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (g): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (g)	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da (g): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (g)	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da (g): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (g)	
	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, esclusi:	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (g): - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - fibre naturali, - fibre artificiali in fiocco ottenute a partire da caseina, o - materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (g): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da (g): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- di feltri ad ago	<p>Fabbricazione a partire da (g):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali, o</li> <li>- materiali chimici o paste tessili</li> </ul> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i filati di polipropilene della voce 5402,</li> <li>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</li> <li>- i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>- il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</li> </ul>	
	- di altri feltri	<p>Fabbricazione a partire da (g):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>- materiali chimici o paste tessili</li> </ul>	
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (g):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- filati di cocco o di iuta,</li> <li>- filati di filamenti sintetici o artificiali,</li> <li>- fibre naturali, o</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:		
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (g)	
	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
	- contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (g)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:		
	- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	
	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili,	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
	- tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (g): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	- reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

	<p>- tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p>	<p>Fabbricazione a partire da (g):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- filati di cocco,</li> <li>- i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- filati di politetrafluoroetilene (h),</li> <li>- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,</li> <li>- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di <i>m</i>-fenilendiammina e acido isoftalico,</li> <li>- monofilati di politetrafluoroetilene (h),</li> <li>- filati di fibre tessili sintetiche in poli-<i>p</i>-fenilen tereftalamme,</li> <li>- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (h),</li> <li>- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandietanolo e di acido isoftalico,</li> </ul> </li> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>- materiali chimici o paste tessili</li> </ul>
--	---	---



Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

	- altri	Fabbricazione a partire da (g): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati (g)	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti (g) (i)	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati (g)	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati (g) (i)	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (g)
	- altri	Fabbricazione a partire da filati (g) (i)	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati (i)	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (i)

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (i)	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (i)
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, di stoffe non tessute	Fabbricazione a partire da (i): - fibre, oppure - materiali chimici o paste tessili	
	- altri:		
	-- ricamati	Fabbricazione a partire da filati (g) (j)	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- altri	Fabbricazione a partire da filati (g) (j)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati (g)	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles interne o ad altre parti della suola di cui alla voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (g)	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (g)	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire da ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ( <i>k</i> )	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati non colorati, anche tagliati, o - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcate o ricoperte di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7206 o 7207.
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
ex 7218	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7218.
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218
ex 7224	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	- rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi da garze, tele metalliche, griglie, reti (comprese le tele continue o senza fine), di fili di alluminio e lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio:		
	- piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni.
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni.



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, delle paste per carta e della carta o dei cartoni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

	- rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
	- macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg col motore	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	- altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, macchine e loro parti e accessori delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

ex 8504	Unità per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)

	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):		
	- con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	-- non superiore a 50 cm <sup>3</sup>	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

	-- superiore a 50 cm <sup>3</sup>	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9007	Cinprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
--------------------	--------------------------------------	--

9016	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3)	o (4)
----------------	----------------------------------	--	----------

	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune, in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuti di cotone, confezionati e pronti all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)
----------------	----------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403</li> </ul>	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 9506	Bastoni per golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)

capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
-------------	--	--	--

Note:

- a) Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
- b) Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.
- c) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
- d) Per "gruppo" si intende una parte della voce separata dal resto da un punto e virgola.
- e) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
- f) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 100316 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.
- g) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
- h) L'impiego di tale materiale è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
- i) Cfr. la nota introduttiva 6.
- j) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
- k) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

## ALLEGATO III del protocollo I

### **Modulo del certificato di circolazione**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

<b>1. Esportatore</b> <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i>	<b>EUR.1 n. A</b> 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro		
<b>3. Destinatario</b> <i>(nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</i>	<b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b>  e  <i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
	<b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio i cui prodotti sono considerati originari</b>	<b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
<b>6. Informazioni sul trasporto</b> <i>(indicazione facoltativa)</i>	<b>7. Osservazioni</b>		
<b>8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli<sup>5</sup>, designazione delle merci</b>	<b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup> ecc.)</b>	<b>10. Fatture</b> <i>(indicazione facoltativa)</i>	
<b>11. VISTO DELLA DOGANA</b> Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione <sup>6</sup> : Modulo ..... n..... Ufficio doganale: ..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ..... Data ..... ..... <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>	Timbro	<b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b>  Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del presente certificato.   Luogo e data .....  ..... <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>	

<sup>5</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

<sup>6</sup> Da compilare solo quando lo richieda la legislazione del paese o del territorio di esportazione.

<p><b>13. Richiesta di controllo</b>, da inviare a:</p>	<p><b>14. Risultato del controllo</b></p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....  <i>(Luogo e data)</i></p> <p>..... Timbro</p> <p>.....  ..... <i>(Firma)</i></p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>è stato rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate).</p> <p>.....  ..... <i>(Luogo e data)</i></p> <p>..... Timbro</p> <p>.....  ..... <i>(Firma)</i></p> <p>.....  ..... <i>(Firma)</i></p> <p>.....</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella opportuna.</p>

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione va tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci vanno descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

<b>1. Esportatore</b> <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i>	<b>EUR.1 n. A</b> 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro		
<b>3. Destinatario</b> <i>(nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</i>	<b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b>  e  <i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
	<b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio i cui prodotti sono considerati originari</b>	<b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
<b>6. Informazioni sul trasporto</b> <i>(indicazione facoltativa)</i>	<b>7. Osservazioni</b>		
<b>8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli<sup>7</sup>, designazione delle merci</b>	<b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup> ecc.)</b>	<b>10. Fatture</b> <i>(indicazione facoltativa)</i>	

<sup>7</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi<sup>8</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....  
.....  
.....  
.....

.....

*(Luogo e data)*

.....

*(Firma)*

---

<sup>8</sup> Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.



## ALLEGATO IV del protocollo I

### Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

#### Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...<sup>(1)</sup>) декларира, че освен ако не е посочено друго, тези продукти са с преференциален произход ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ..<sup>(1)</sup>) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...<sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione danese

Eksporthøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...<sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...<sup>(2)</sup> Ursprungswaren sind.

#### Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...<sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on ...<sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

#### Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...<sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(2)</sup> preferential origin.

#### Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione lettone

Eksportētājs ražojumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir skaidri noteikts citādi, šiem ražojumiem ir preferenciāla izcelsme no ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra...<sup>(2)</sup> preferencinės kilmės prekės.

#### Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...<sup>(2)</sup> származásúak.

#### Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit.....<sup>(2)</sup>.

#### Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...<sup>(1)</sup>), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...<sup>(2)</sup>.

#### Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št ...<sup>(1)</sup>), izjavlja, da ima to blago preferencialno ...<sup>(2)</sup> poreklo, razen če ni drugače jasno navedeno.

#### Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita<sup>(2)</sup>.

#### Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung<sup>(2)</sup>.

.....  
(Luogo e data) <sup>(3)</sup>  
.....

(Firma dell'esportatore; il cognome della  
persona che firma la dichiarazione deve essere  
inoltre scritto in modo leggibile<sup>(4)</sup>)

#### NOTE

- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 40 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 21, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

## ALLEGATO V A del protocollo I

### Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura .....<sup>(1)</sup>  
sono state prodotte in .....<sup>(2)</sup> e sono conformi alle norme di origine che disciplinano  
gli scambi preferenziali tra gli Stati del CARIFORUM e la parte CE.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente  
documentazione giustificativa.

.....<sup>(3)</sup> .....<sup>(4)</sup>  
.....<sup>(5)</sup>

### Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti,  
costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

<sup>(1)</sup> Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnate .....sono state prodotte in ....."

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

<sup>(2)</sup> Comunità europea, Stato membro dell'Unione europea, Stato del CARIFORUM, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato del CARIFORUM, di uno Stato ACP o di un PTOM, va indicato anche l'ufficio doganale della parte CE che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

<sup>(3)</sup> Luogo e data.

<sup>(4)</sup> Nome e funzione nella società.

<sup>(5)</sup> Firma.

ALLEGATO V B del protocollo I

**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale**

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura .....<sup>(1)</sup> sono state prodotte in .....<sup>(2)</sup> e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato del CARIFORUM, della parte CE, di un PTOM o di un altro Stato ACP per gli scambi preferenziali:

.....<sup>(3)</sup> .....<sup>(4)</sup>  
.....<sup>(5)</sup> .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....<sup>(6)</sup>

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....<sup>(7)</sup> .....<sup>(8)</sup>  
.....<sup>(9)</sup>

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- <sup>(1)</sup> Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnate .....sono state prodotte ....."

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- <sup>(2)</sup> Comunità europea, Stato membro dell'Unione europea, Stato del CARIFORUM, PTOM o altro Stato ACP.
- <sup>(3)</sup> La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
- <sup>(4)</sup> Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
- <sup>(5)</sup> Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".
- <sup>(6)</sup> Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità europea] [nello Stato membro dell'Unione europea] [nello Stato del CARIFORUM] [nel PTOM] [nello Stato ACP]: .....", con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
- <sup>(7)</sup> Luogo e data.
- <sup>(8)</sup> Nome e funzione nella società.
- <sup>(9)</sup> Firma.

## ALLEGATO VI del protocollo I

### Scheda d'informazione

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m<sup>2</sup>.
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore <sup>(1)</sup>		<p align="center"><b>SCHEDA D'INFORMAZIONE</b></p> <p align="center">per ottenere il rilascio di un</p> <p align="center"><b>CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE</b></p> <p align="center">per gli scambi preferenziali tra</p> <p align="center">...</p> <p align="center"><b>e</b></p> <p align="center">...</p>		
2. Destinatario <sup>(1)</sup>				
3. Trasformatore <sup>(1)</sup>				
4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		5. Per uso ufficiale		
6. Ufficio doganale d'importazione <sup>(1)</sup>		7. Documento d'importazione <sup>(2)</sup>		
7. Documento d'importazione <sup>(2)</sup>		8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli		
Modulo ..... n. .... Serie Data <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		9. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)		
8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli		10. Quantità <sup>(1)</sup>		
9. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)		11. Valore <sup>(4)</sup>		
<b>MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO</b>				
<b>MERCI IMPORTATE UTILIZZATE</b>				
12. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)		13. Paese d'origine	14. Quantità <sup>(3)</sup>	15. Valore <sup>(2)(5)</sup>
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate				
17. Osservazioni				
18. VISTO DELLA DOGANA		19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE		
Dichiarazione certificata conforme:  Documento ..... Modulo .....n..... Ufficio doganale ..... Data: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte.  ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> .....(Luogo) ..... (Data)		
..... (Firma)		..... (Firma)		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Timbro ufficiale         </div>		

(1)(2)(3)(4)(5) Cfr. le note sul retro.

<p><b>RICHIESTA DI CONTROLLO</b></p> <p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione.</p>	<p><b>RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p> <p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*).</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate) (*).</p>
<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p>	<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;"> <p>Timbro ufficiale</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;"> <p>Timbro ufficiale</p> </div>
<p>.....</p> <p>.....(Firma del funzionario)</p>	<p>.....</p> <p>.....(Firma del funzionario)</p> <p>(*) Cancellare la dicitura inutile</p>

**NOTE**

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (2) Informazione facoltativa.
- (3) Kg, hl, m<sup>3</sup> o altra unità di misura.
- (4) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
- (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.



ALLEGATO VII del protocollo I

**Modulo per la richiesta di deroga**

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (codice SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni nella parte CE (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi
5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi	6. Valore dei prodotti finiti
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere soddisfatta
9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4
11. Valore dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4	12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l'origine, negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi
13. Durata della deroga richiesta: da..... a.....	14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e trasformazioni negli Stati del CARIFORUM:
15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
17. Personale impiegato/previsto	18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati del CARIFORUM 18.1 Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3 Altri:
19. Altre possibili fonti d'approvvigionamento di materiali	20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
21. Osservazioni	

## NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, per "paese terzo" si intende qualsiasi paese o territorio non contemplato agli articoli 3 e 4.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato del CARIFORUM che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.

Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

## ALLEGATO VIII del protocollo I

### **Paesi in via di sviluppo vicini**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del protocollo I, l'espressione "paesi in via di sviluppo vicini" si riferisce ai seguenti paesi:

- Colombia;
- Costa Rica;
- Cuba;
- El Salvador;
- Guatemala;
- Honduras;
- Messico;
- Nicaragua;
- Panama;
- Venezuela.

**Paesi e territori d'oltremare**

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati di seguito:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

Groenlandia.

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:

Nuova Caledonia,

Polinesia francese,

Terre australi ed antartiche francesi,

Isole Wallis e Futuna.

3. Collettività territoriali della Repubblica francese:

Mayotte,

Saint Pierre e Miquelon.

4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi:

Aruba,

Antille olandesi:

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

5. Paesi e territori d'oltremare britannici:

Anguilla,

Isole Cayman,

Isole Falkland,

Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,

Montserrat,

Pitcairn,

Sant'Elena, Isola dell'Ascensione, Tristan da Cunha,

Territori dell'Antartico britannico,

Territori britannici dell'Oceano Indiano,

Isole Turks e Caicos,

Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO X del protocollo I

**Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 4 si applicano dal 1° ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 5**

Codici SA o NC (*)	Descrizione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta "cioccolato bianco"; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; pastiglie ottenute per compressione]
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%
ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95	Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (con l'esclusione di cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25%; preparazioni dette "Chocolate milk crumb"; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)

ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove [con l'esclusione di preparazioni alimentari non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905]
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59	Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciropi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)
ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)

(\*) Ai fini del presente allegato l'espressione "codici NC" si riferisce ai codici di otto cifre della nomenclatura combinata dell'UE quale definita nel regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 31.10.2006.

## ALLEGATO XI del protocollo I

### Altri Stati ACP

Ai sensi del presente protocollo per "altri Stati ACP" si intendono gli Stati elencati di seguito:

- |                      |                                       |                                   |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| - Angola             | - Kenya                               | - Ruanda                          |
| - Benin              | - Kiribati                            | - Isole Salomone                  |
| - Botswana           | - Lesotho                             | - Samoa                           |
| - Burkina Faso       | - Liberia                             | - São Tomé e Príncipe             |
| - Burundi            | - Madagascar                          | - Seicelle                        |
| - Camerun            | - Malawi                              | - Senegal                         |
| - Capo Verde         | - Mali                                | - Sierra Leone                    |
| - Ciad               | - Isole Marshall                      | - Somalia                         |
| - Comore             | - Mauritania                          | - Stati federati di<br>Micronesia |
| - Isole Cook         | - Maurizio                            | - Sudan                           |
| - Costa d'Avorio     | - Mozambico                           | - Swaziland                       |
| - Eritrea            | - Namibia                             | - Tanzania                        |
| - Etiopia            | - Nauru                               | - Togo                            |
| - Figi               | - Niger                               | - Tonga                           |
| - Gabon              | - Nigeria                             | - Tuvalu                          |
| - Gambia             | - Niue                                | - Uganda                          |
| - Ghana              | - Palau                               | - Vanuatu                         |
| - Gibuti             | - Papua Nuova Guinea                  | - Zambia                          |
| - Guinea             | - Repubblica centrafricana            | - Zimbabwe                        |
| - Guinea-Bissau      | - Repubblica del Congo                |                                   |
| - Guinea equatoriale | - Repubblica democratica<br>del Congo |                                   |



ALLEGATO XII

18061090

del protocollo I

**Prodotti originari del  
Sudafrica esclusi dal  
cumulo di cui  
all'articolo 4 (\*)**

**PRODOTTI  
AGRICOLI  
TRASFORMATI**

**Yogurt**

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

**Altri tipi di latte e  
creme fermentati o  
acidificati**

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

**Paste da spalmare  
lattiere**

04052010

04052030

**Ortaggi o legumi**

07104000

07119030

**Sostanze pectiche,  
pectinati e pectati**

13022010

13022090

**Altri tipi di margarina**

15179010

**Fruttosio**

17025000

17029010

**Gomme da masticare  
(chewing-gum)**

17041011

17041019

17041091

17041099

**Altri prodotti a base di  
zuccheri**

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

**Cacao in polvere**

18061015

18061020

18061030

**Altre preparazioni a  
base di cacao**

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

18063100

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

**Preparazioni  
alimentari per  
l'alimentazione dei  
bambini**

19011000

19012000

19019011

19019019

19019091	19053119	21011292
19019099	19053130	21012098
<b>Paste alimentari</b>	19053191	21013011
19021100	19053199	21013019
19021910	19053205	21013091
19021990	19053211	21013099
19022091	19053219	21021010
19022099	19053291	21021031
19023010	19053299	21021039
19023090	19054010	21021090
19024010	19054090	21022011
19024090	19059010	21032000
<b>Tapioca</b>	19059020	21050010
19030000	19059030	21050091
<b>Preparazioni alimentari</b>	19059040	21050099
	19059045	21061020
19041010	19059055	21061080
19041030	19059060	21069020
19041090	19059090	21069098
19042010	<b>Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta e di altre parti commestibili di piante</b>	<b>Acque</b>
19042091		22029091
19042095		22029095
19042099		22029099
19043000		20019030
19049010	20019040	22051010
19049080	20041091	22051090
	20049010	22059010
<b>Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria</b>	20052010	22059090
	20058000	
19051000	20089985	<b>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo</b>
19052010	20089991	
19052030	<b>Preparazioni alimentari diverse</b>	
19052090	21011111	
19053111	21011119	

22071000	29054419	38091090
22072000	29054491	<b>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione</b>
<b>Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione</b>	29054499	
	29054500	
	<b>Oli essenziali</b>	38231300
22084011	33019010	38231910
22084039	33019021	38231930
22084051	33019090	38231990
22084099	<b>Miscugli di sostanze odorifere</b>	<b>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse</b>
22089091	33021010	
22089099	33021021	
	33021029	
<b>Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco</b>	<b>Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina</b>	38246011
	35011050	38246019
24021000	35011090	38246091
24022010	35019090	38246099
24022090	<b>Destrina ed altri amidi e fecole modificati</b>	<b>PRODOTTI AGRICOLI DI BASE</b>
24029000	35051010	<b>Animali vivi della specie bovina</b>
<b>Tabacco da fumo e altro</b>	35051090	01029005
24031010	35052010	01029021
24031090	35052030	01029029
24039100	35052050	01029041
24039910	35052090	01029049
24039990	<b>Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni</b>	01029051
<b>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</b>		01029059
29054300		01029061
29054411	38091010	01029069
	38091030	01029071
	38091050	01029079
		<b>Carni di animali della specie bovina, fresche</b>

<b>o refrigerate</b>	<b>concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</b>	04041028
02011000		04041032
02012020	04021011	04041034
02012030	04021019	04041036
02012050	04021091	04041038
02012090	04021099	04049021
02013000	04022111	04049023
<b>Carni di animali della specie bovina, congelate</b>	04022117	04049029
	04022119	04049081
02021000	04022191	04049083
02022010	04022199	04049089
02022030	04022911	<b>Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere</b>
02022050	04022915	
02022090	04022919	
02023010	04022991	04051011
02023050	04022999	04051019
02023090	<b>Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati</b>	04051030
<b>Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate</b>		04051050
	04039011	04051090
	04039013	04052090
	04039019	04059010
02061095	04039031	04059090
02062991	04039033	<b>Formaggi e latticini</b>
<b>Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie</b>	04039039	04062010
	<b>Siero di latte</b>	04064010
	04041002	04064050
	04041004	04069001
02102010	04041006	04069013
02102090	04041012	04069015
02109951	04041014	04069017
02109990	04041016	04069018
<b>Latte e crema di latte,</b>		04069019
	04041026	04069023

04069025	08081080	10063065
04069027	08082010	10063067
04069029	08082050	10063092
04069032	<b>Granturco</b>	10063094
04069035	10051090	10063096
04069037	10059000	10063098
04069039	<b>Riso</b>	10064000
04069061	10061021	<b>Sorgo da granella</b>
04069063	10061023	10070010
04069073	10061025	10070090
04069075	10061027	<b>Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato</b>
04069076	10061092	
04069079	10061094	
04069081	10061096	11022010
04069082	10061098	11022090
04069084	10062011	11029050
04069085	10062013	<b>Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali</b>
<b>Fiori e boccioli di fiori, recisi</b>	10062015	
	10062017	
06031100	10062092	11031310
06031200	10062094	11031390
06031400	10062096	11031950
06039000	10062098	11032040
<b>Altri ortaggi, freschi o refrigerati</b>	10063021	11032050
	10063023	<b>Cereali altrimenti lavorati</b>
07099060	10063025	11041950
<b>Banane</b>	10063027	11041991
08030019	10063042	11042310
<b>Agrumi</b>	10063044	11042330
08051020	10063046	11042390
08054000	10063048	11042399
08055010	10063061	11043090
<b>Mele, pere e cotogne</b>	10063063	<b>Amidi e fecole; inulina</b>
08081010		

11081100	17026010	20079939
11081200	17026080	20079955
11081300	17026095	20079957
11081400	17029030	<b>Frutta ed altre parti commestibili di piante</b>
11081910	17029075	
11081990	17029079	20083055
11082000	17029080	20083071
<b>Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco</b>	17029099	20083075
11090000	<b>Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico</b>	20084051
<b>Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue</b>	20021010	20084059
16025010	20021090	20084071
16029061	20029011	20084079
<b>Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido</b>	20029019	20084090
17011190	20029031	20085061
17011290	20029039	20085069
17019100	20029091	20085071
17019910	20029099	20085079
17019990	<b>Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico</b>	20085092
<b>Altri zuccheri</b>	20056000	20085094
17022010	<b>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta</b>	20085099
17022090	20071010	20087061
17023010	20079110	20087069
17023051	20079130	20087071
17023059	20079910	20087079
17023091	20079920	20087092
17023099	20079931	20087098
17024010	20079933	20089251
17024090	20079935	20089259

20089294	21069055	22042174
20089296	21069059	22042176
20089297	<b>Vini di uve fresche</b>	22042177
20089298	22041011	22042178
<b>Succhi di frutta</b>	22041091	22042179
20091199	22042111	22042180
20094110	22042112	22042184
20094191	22042113	22042187
20094930	22042117	22042188
20094993	22042118	22042189
20096110	22042119	22042191
20096190	22042122	22042192
20096911	22042124	22042194
20096919	22042126	22042195
20096951	22042127	22042196
20096959	22042128	22042911
20096971	22042132	22042912
20096979	22042134	22042913
20096990	22042136	22042917
20097110	22042137	22042918
20097191	22042138	22042942
20097199	22042142	22042943
20097911	22042143	22042944
20097919	22042144	22042946
20097930	22042146	22042947
20097991	22042147	22042948
20097993	22042148	22042962
20097999	22042162	22042964
20098071	22042166	22042965
20099049	22042167	22042971
20099071	22042168	22042972
<b>Preparazioni alimentari</b>	22042169	22042982
21069030	22042171	22042983

22042984	<b>PRODOTTI DELLA</b>	03023490
22042987	<b>PESCA</b>	03023510
22042988	<b>Pesci vivi</b>	03023590
22042989	03011090	03023610
22042991	03019110	03023910
22042992	03019190	03024000
22042994	03019200	03025010
22042995	03019300	03025090
22042996	03019400	03026110
<b>Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione</b>	03019500	03026130
	03019911	03026180
	03019919	03026200
	03019980	03026300
	<b>Pesci freschi o refrigerati</b>	03026400
22089091	03021110	03026520
22089099	03021120	03026550
<b>Residui e cascami delle industrie alimentari</b>	03021180	03026590
	03021200	03026600
23021010	03021900	03026700
23021090	03022110	03026800
23031011	03022130	03026911
	03022190	03026919
<b>PRODOTTI INDUSTRIALI</b>	03022200	03026921
	03022300	03026925
<b>Alluminio greggio</b>	03022910	03026931
76011000	03022990	03026933
76012010	03023110	03026935
76012091	03023190	03026941
76012099	03023210	03026945
<b>Polveri e pagliette di alluminio</b>	03023290	03026951
	03023310	03026955
76031000	03023390	03026961
76032000	03023410	03026966



03026967	03034212	03037110
03026968	03034218	03037130
03026969	03034232	03037180
03026975	03034238	03037200
03026981	03034252	03037300
03026985	03034258	03037430
03026986	03034290	03037490
03026991	03034311	03037520
03026992	03034313	03037550
03026994	03034319	03037590
03026995	03034390	03037600
03026999	03034411	03037700
03027000	03034413	03037811
<b>Pesci congelati</b>	03034419	03037812
03031100	03034490	03037813
03031900	03034511	03037819
03032110	03034513	03037890
03032120	03034519	03037911
03032180	03034590	03037919
03032200	03034611	03037921
03032900	03034619	03037923
03033110	03034690	03037929
03033130	03034931	03037931
03033190	03034613	03037935
03033200	03034933	03037937
03033300	03034939	03037941
03033910	03034980	03037945
03033930	03035100	03037951
03033970	03035210	03037955
03034111	03035230	03037958
03034113	03035290	03037965
03034119	03036100	03037971
03034190	03036200	03037975

03037981	03042939	<b>Pesci secchi, salati o in</b>
03037983	03042941	<b>salamoia; pesci</b>
03037985	03042943	<b>affumicati</b>
03037988	03042945	03051000
03037991	03042951	03052000
03037992	03042953	03053011
03037993	03042955	03053019
03037994	03042959	03053030
03037998	03042961	03053050
03038010	03042969	03053090
03038090	03042971	03054100
<b>Filetti di pesci ed altra</b>	03042973	03054200
<b>carne di pesci</b>	03042983	03054910
03041110	03042991	03054920
03041190	03042979	03054930
03041913	03042999	03054945
03041915	03049031	03054950
03041917	03049039	03054980
03041919	03049041	03055110
03041931	03049057	03055190
03041933	03049059	03055911
03041935	03049097	03055919
03041991	03049100	03055930
03041997	03049200	03055950
03042100	03049921	03055970
03042913	03049923	03055980
03042915	03049931	03056100
03042917	03049933	03056200
03042919	03049951	03056300
03042921	03049955	03056910
03042929	03049961	03056930
03042931	03049975	03056950
03042933	03049999	03056980
03042935		<b>Crostacei</b>

03061110	03073190	16041299
03061190	03073910	16041311
03061210	03073990	16041319
03061290	03074110	16041390
03061310	03074191	16041411
03061330	03074199	16041416
03061350	03074901	16041418
03061380	03074911	16041490
03061410	03074918	16041511
03061430	03074931	16041519
03061490	03074933	16041590
03061910	03074935	16041600
03061930	03074938	16041910
03061990	03074951	16041931
03062100	03074959	16041939
03062210	03074971	16041950
03062291	03074991	16041991
03062299	03074999	16041992
03062310	03075100	16041993
03062331	03075910	16041994
03062339	03075990	16041995
03062390	03079100	16041998
03062430	03079911	16042005
03062480	03079913	16042010
03062910	03079915	16042030
03062930	03079918	16042040
03062990	03079990	16042050
<b>Molluschi ed altri invertebrati acquatici</b>	<b>Preparazioni e conservenze di pesci; caviale e suoi succedanei</b>	16042070
03071090		16042090
03072100	16041100	16043010
03072910	16041210	16043090
03072990	16041291	<b>Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o</b>
03073110		

**conservati**

16051000

16052010

16052091

16052099

16053010

16053090

16054000

16059011

16059019

16059030

16059090

**Paste alimentari  
farcite**

19022010

(\*) I codici dei prodotti impiegati nel presente allegato sono quelli della nomenclatura combinata quale definita nel regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 31.10. 2006.

Allegato XIII	02042100
del protocollo I	02042210

**Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009 (\*)**

**PRODOTTI AGRICOLI DI BASE**

	01059930	
<b>Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi</b>	01059950	
01011090	<b>Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate</b>	02042230
01019030		02042250
<b>Animali vivi della specie suina</b>	02031110	02042290
01039110	02031211	02042300
01039211	02031219	02043000
01039219	02031911	02044100
	02031913	02044210
<b>Animali vivi delle specie ovina e caprina</b>	02031915	02044230
01041030	02031955	02044250
01041080	02031959	02044290
01042090	02032110	02044310
<b>Volatili vivi</b>	02032211	02044390
01051111	02032219	02045011
01051119	02032911	02045013
01051191	02032913	02045015
01051199	02032915	02045019
01051200	02032955	02045031
01051920	02032959	02045039
01051990	<b>Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate</b>	02045051
01059400		02045053
01059910		02045055
01059920	02041000	02045059

02045071	02072660	02073561
02045079	02072670	02073563
<b>Carni e frattaglie commestibili di volatili</b>	02072680	02073571
	02072699	02073579
02071110	02072710	02073599
02071130	02072720	02073611
02071190	02072730	02073615
02071210	02072740	02073621
02071290	02072750	02073623
02071310	02072760	02073625
02071320	02072770	02073631
02071330	02072780	02073641
02071340	02072799	02073651
02071350	02073211	02073653
02071360	02073215	02073661
02071370	02073219	02073663
02071399	02073251	02073671
02071410	02073259	02073679
02071420	02073290	02073690
02071430	02073311	<b>Grassi</b>
02071440	02073319	02090011
02071450	02073351	02090019
02071460	02073359	02090030
02071470	02073390	02090090
02071499	02073511	<b>Carni e frattaglie commestibili</b>
02072410	02073515	
02072490	02073521	02101111
02072510	02073523	02101119
02072590	02073525	02101131
02072610	02073531	02101139
02072620	02073541	02101190
02072630	02073551	02101211
02072640	02073553	02101219
02072650		02101290

02101910	<b>concentrati</b>	04041056
02101920	04029111	04041058
02101930	04029119	04041062
02101940	04029131	04041072
02101950	04029139	04041074
02101960	04029151	04041076
02101970	04029159	04041078
02101981	04029191	04041082
02101989	04029199	04041084
02101990	04029911	<b>Formaggi e latticini</b>
02109100	04029919	04061020
02109200	04029931	04061080
02109300	04029939	04062090
02109921	04029991	04063010
02109929	04029999	04063031
02109931	<b>Latticello, latte e</b>	04063039
02109939	<b>crema coagulati,</b>	04063090
02109941	<b>yogurt, chefir e altri</b>	04064090
02109949	<b>tipi di latte e creme</b>	04069021
	<b>fermentati o acidificati</b>	04069050
<b>Latte e crema di latte,</b>	04031011	04069069
<b>non concentrati</b>	04031013	04069078
04011010	04031019	04069086
04011090	04031031	04069087
04012011	04031033	04069088
04012019	04031039	04069093
04012091	04039051	04069099
04012099	04039053	
04013011	04039059	<b>Uova di volatili</b>
04013019	04039061	04070011
04013031	04039063	04070019
04013039	04039069	04070030
04013091	<b>Siero di latte</b>	04081180
04013099	04041052	04081981
<b>Latte e crema di latte,</b>	04041054	

04081989	07069030	07108010
04089180	07069090	07108051
04089980	<b>Cetrioli e cetriolini</b>	07108061
<b>Miele naturale</b>	07070005	07108069
04090000	07070090	07108070
<b>Fiori e boccioli di fiori, recisi</b>	<b>Legumi da granella</b>	07108080
06031300	07081000	07108085
06031910	07082000	07108095
06031990	07089000	07109000
<b>Patate</b>	<b>Altri ortaggi</b>	<b>Ortaggi o legumi temporaneamente conservati</b>
07019050	07092000	07112090
07020000	07093000	07114000
07031011	07094000	07115100
07031019	07095100	07115900
07031090	07095930	07119050
07031090	07095990	07119070
07039000	07096010	07119080
<b>Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati</b>	07097000	07119090
07041000	07099010	<b>Ortaggi o legumi secchi</b>
07042000	07099020	07122000
07049010	07099039	07123100
07049090	07099040	07123200
<b>Lattughe e cicorie</b>	07099050	07123300
07051100	07099070	07123900
07051900	07099080	07129019
07052100	07099090	07129030
07052900	<b>Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati</b>	07129050
<b>Radici commestibili</b>	07101000	07129090
07061000	07102100	<b>Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi</b>
07069010	07102200	
	07102900	
	07103000	



07141010	<b>cocomeri) e papaie, freschi</b>	08112059
07141091	08071100	08119011
07141099	08071900	08119019
07142090	<b>Cotogne</b>	08119039
07149011	08082090	08119075
07149019	<b>Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche</b>	08119080
<b>Frutta a guscio, fresche o secche</b>	08091000	08119095
08021190	08092005	<b>Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate</b>
08024000	08092095	
<b>Banane</b>	08093010	
08030011	08093090	
08030090	08094005	
<b>Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi</b>	<b>Altre frutta fresche</b>	
08042010	08101000	
08042090	08102090	
08043000	08104090	08121000
<b>Agrumi, freschi o secchi</b>	08105000	08129010
08051080	08106000	08129020
08052010	08109050	08129070
08052030	08109060	08129098
08052050	08109070	<b>Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio</b>
08052070	08109095	08132000
08052090	<b>Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</b>	08134010
08055090	08111011	08135019
08059000	08111019	08135091
<b>Uve, fresche o secche</b>	08112011	08135099
08061010	08112031	<b>Pepe</b>
08061090	08112039	09042010
<b>Meloni (compresi i</b>		

<b>Frumento (grano) e frumento segalato</b>	11031110	11042955
	11031190	11042959
10011000	11031910	11042981
10019010	11031930	11042985
10019091	11031940	11042989
10019099	11031990	11043010
<b>Segala</b>	11032010	<b>Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate</b>
10020000	11032020	
<b>Orzo</b>	11032030	
10030010	11032060	
10030090	11032090	11051000
<b>Avena</b>		11052000
10040000	<b>Cereali altrimenti lavorati</b>	<b>Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi</b>
<b>Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali</b>	11041210	11061000
	11041290	11062010
10081000	11041910	11062090
10082000	11041930	11063010
10089010	11041961	11063090
10089090	11041969	
	11041999	<b>Malto, anche torrefatto</b>
<b>Farine di frumento (grano) o di frumento segalato</b>	11042220	11071011
	11042230	11071019
11010011	11042250	11071091
11010015	11042290	11071099
11010090	11042298	11072000
<b>Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato</b>	11042901	<b>Altri prodotti vegetali</b>
	11042903	12129120
11021000	11042905	12129180
11029010	11042907	<b>Grassi di maiale</b>
11029030	11042909	15010019
11029090	11042911	15043010
	11042918	
<b>Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali</b>	11042930	<b>Soia</b>
	11042951	15071090

15079090	16022019	16029072
<b>Olio d'oliva e sue frazioni</b>	16022090	16029074
	16023111	16029076
15091010	16023119	16029078
15091090	16023130	16029098
15099000	16023190	<b>Altri zuccheri, compreso il lattosio chimicamente puro</b>
15100010	16023211	17021100
<b>Altri oli e loro frazioni</b>	16023219	17021900
15100090	16023230	<b>Paste alimentari</b>
<b>Girasole</b>	16023290	19022030
15121191	16023921	<b>Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante</b>
15121199	16023929	20011000
15121990	16023940	20019050
15122190	16023980	20019065
15122990	16024110	20019093
<b>Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni</b>	16024190	20019099
	16024210	<b>Funghi e tartufi</b>
15141190	16024290	20031020
15141990	16024911	20031030
15149190	16024913	20032000
15149990	16024915	20039000
<b>Degras, residui</b>	16024919	<b>Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati</b>
15220031	16024930	20041010
15220039	16024950	20041099
<b>Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue</b>	16024990	20049050
	16025031	20049091
	16025039	20049098
16010091	16025080	<b>Altri ortaggi e legumi preparati o conservati</b>
16010099	16029010	
<b>Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue</b>	16029031	
	16029041	
16021000	16029051	
16022011	16029069	

<b>ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati</b>	20082051	20087011
	20082059	20087019
20051000	20082071	20087031
20052020	20082079	20087039
20052080	20082090	20087051
20054000	20083011	20087059
20055100	20083019	20088011
20055900	20083031	20088019
<b>Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite</b>	20083039	20088031
	20083051	20088039
	20083059	20088050
	20083079	20088070
20060031	20083090	20088090
20060035	20084011	20089216
20060038	20084019	20089218
20060099	20084021	20089921
<b>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta</b>	20084029	20089923
	20084031	20089924
20071091	20084039	20089928
20071099	20085011	20089931
20079190	20085019	20089934
20079991	20085031	20089936
20079993	20085039	20089937
20079998	20085051	20089943
<b>Frutta ed altre parti commestibili di piante</b>	20085059	20089945
	20086011	20089946
20081194	20086019	20089949
20081198	20086031	20089961
20081919	20086039	20089962
20081995	20086050	20089967
20081999	20086060	20089972
20082011	20086070	20089978
20082031	20086090	20089999

<b>Succhi di frutta</b>	20094999	<b>Altre preparazioni alimentari</b>
20091111	20095010	21069051
20091119	20095090	<b>Vini di uve fresche</b>
20091191	20098011	22041019
20091911	20098019	22041099
20091919	20098034	22042110
20091991	20098035	22042182
20091998	20098050	22042183
20092100	20098061	22042198
20092911	20098063	22042199
20092919	20098073	22042910
20092991	20098079	22042958
20092999	20098085	22042975
20093111	20098086	22042998
20093119	20098097	22042999
20093151	20098099	22043010
20093159	20099011	22043092
20093191	20099019	22043094
20093199	20099021	22043096
20093911	20099029	22043098
20093919	20099031	<b>Altre bevande fermentate</b>
20093931	20099039	22060010
20093939	20099041	<b>Crusche, staccature ed altri residui dell'industria alimentare</b>
20093951	20099051	23023010
20093955	20099059	23023090
20093959	20099073	23024010
20093991	20099079	23024090
20093995	20099092	<b>Panelli e altri residui solidi</b>
20093999	20099094	23069019
20094199	20099095	
20094911	20099096	
20094919	20099097	
20094991	20099098	

**Preparazioni dei tipi  
utilizzati per  
l'alimentazione degli  
animali**

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033

23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

**Tabacchi greggi o non  
lavorati; cascami di  
tabacco**

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070

(\*) I codici dei prodotti impiegati nel presente allegato sono quelli della nomenclatura combinata quale definita nel regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 31.10. 2006.

## **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO I RIGUARDANTE L'ORIGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA**

La parte CE riconosce il diritto degli Stati del CARIFORUM costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque sotto la loro giurisdizione.

Le parti concordano sulla necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche vadano eventualmente apportate alla luce del comma precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro interessi rispettivi, gli Stati del CARIFORUM e la parte CE decidono di continuare l'esame dei problemi inerenti all'entrata nei mercati della parte CE dei prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate in zone sotto la giurisdizione nazionale degli Stati del CARIFORUM, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Tale esame verrà effettuato in sede di comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi.

### **DICHIARAZIONE DEGLI STATI DEL CARIFORUM RELATIVA AL PROTOCOLLO I RIGUARDANTE I PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DALLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA**

Gli Stati del CARIFORUM riaffermano l'opinione circa i prodotti della pesca espressa nel corso dei negoziati sulle norme di origine e pertanto confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque sotto la loro giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in tali acque e obbligatoriamente sbarcate in porti degli Stati del CARIFORUM a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

### **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO I RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

1. Gli Stati del CARIFORUM accettano come prodotti originari nella Comunità europea, ai sensi dell'accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

# PROTOCOLLO II

## relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

### *Articolo 1*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità doganale": le amministrazioni doganali della parte CE e degli Stati del CARIFORUM competenti per l'applicazione della legislazione doganale e qualsiasi altra autorità che in conformità del diritto nazionale è incaricata di applicare determinate norme doganali;
- c) "autorità richiedente": un'autorità doganale, designata a tal fine da uno Stato del CARIFORUM firmatario o dalla parte CE, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- d) "autorità interpellata": un'autorità doganale, designata a tal fine da una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) "operazione contraria alla legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

### *Articolo 2*

#### **Campo di applicazione**

1. Nei settori di loro competenza le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni di cui al presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica alle autorità doganali delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in



forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

### *Articolo 3*

#### **Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
  - a) se le merci esportate dal territorio degli Stati del CARIFORUM o della parte CE sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
  - b) se le merci importate nel territorio degli Stati del CARIFORUM o della parte CE sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
  - a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  - b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  - c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  - d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

### *Articolo 4*

#### **Assistenza spontanea**

Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto che si può ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

#### *Articolo 5*

#### **Consegna e notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità delle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- a) consegnare tutti i documenti, o
- b) notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

#### *Articolo 6*

#### **Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate in conformità del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
  - a) la denominazione dell'autorità richiedente,
  - b) la misura richiesta,
  - c) l'oggetto e il motivo della domanda,
  - d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione,
  - e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine e
  - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere applicate misure cautelative.

#### *Articolo 7*

##### **Esecuzione delle domande di assistenza**

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte o del medesimo Stato del CARIFORUM firmatario, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono eseguite in conformità delle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario cui sono indirizzate.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità a norma del paragrafo 1, per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario possono, d'intesa con l'altra parte interessata o con lo

Stato del CARIFORUM firmatario e alle condizioni da essi stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di questi ultimi.

#### *Articolo 8*

##### **Forma in cui vanno comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente per iscritto i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere in forma informatizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

#### *Articolo 9*

##### **Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza**

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario o la parte CE ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
  - a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo; oppure
  - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure
  - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o le condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

#### *Articolo 10*

##### **Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti o negli Stati del CARIFORUM firmatari. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili nel territorio della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario che le ha ricevute sia dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità della Comunità europea.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte o nello Stato del CARIFORUM firmatario che potrebbe fornirli. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.
3. L'impiego di informazioni ottenute a norma del presente protocollo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

#### *Articolo 11*

##### **Esperti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

#### *Articolo 12*

##### **Spese di assistenza**

Le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se

del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da servizi pubblici.

### *Articolo 13*

#### **Attuazione**

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali degli Stati del CARIFORUM firmatari e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si consultano e si tengono reciprocamente informati in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

### *Articolo 14*

#### **Altri accordi**

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni del presente protocollo:
  - a) non pregiudicano gli obblighi delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
  - b) sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e Stati del CARIFORUM firmatari.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni della Comunità europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità europea.
3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e uno Stato del CARIFORUM firmatario, qualora le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
4. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per

la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi istituito a norma dell'articolo 36 dell'accordo di partenariato economico CARIFORUM-CE.

# PROTOCOLLO III

## sulla cooperazione culturale

Le parti e i gli Stati del CARIFORUM firmatari,

*avendo* ratificato la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 ed entrata in vigore il 18 marzo 2007, o intendendo farlo quanto prima;

*intendendo* applicare efficacemente la convenzione dell'UNESCO e cooperare nel quadro della sua applicazione, in base ai principi della convenzione e mediante iniziative conformi alle sue disposizioni, segnatamente agli articoli 14, 15 e 16;

*riconoscendo* l'importanza delle industrie culturali e la natura multiforme dei beni e dei servizi culturali in quanto attività con valore culturale, economico e sociale;

*riconoscendo* che il processo di integrazione regionale sostenuto dall'accordo rientra in una strategia globale volta a promuovere la crescita sostenibile e il potenziamento della cooperazione economica, commerciale e culturale tra le parti;

*rammentando* che gli obiettivi del presente protocollo sono integrati e sostenuti da strumenti politici esistenti e futuri gestiti nell'ambito di altri quadri normativi al fine di:

- a) integrare la dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, segnatamente nel settore dell'istruzione;
- b) potenziare le capacità e l'indipendenza delle industrie culturali delle parti;
- c) promuovere i contenuti culturali a carattere regionale e locale;

*riconoscendo* che la tutela e la promozione della diversità culturale costituiscono un presupposto per un efficace dialogo tra le culture;

*riconoscendo*, tutelando e promuovendo il patrimonio culturale nonché promuovendone il riconoscimento da parte delle popolazioni locali e riconoscendo il suo valore come strumento di espressione delle identità culturali;

*sottolineando* l'importanza di agevolare la cooperazione culturale tra le parti e al fine di tenere conto caso per caso, tra l'altro, del grado di sviluppo delle loro industrie culturali, del livello e degli squilibri strutturali degli scambi culturali e dell'esistenza di regimi preferenziali per la promozione dei contenuti culturali a carattere regionale e locale,

hanno convenuto quanto segue:

### *Articolo 1*

#### **Campo di applicazione, obiettivi e definizioni**



1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, il presente protocollo istituisce il quadro nell'ambito del quale le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, in particolare nel settore degli audiovisivi.
2. Pur mantenendo e sviluppando la propria capacità di elaborazione e attuazione delle politiche culturali al fine di tutelare e promuovere la diversità culturale, le parti collaborano allo scopo di migliorare le condizioni alla base dei loro scambi di attività, beni e servizi culturali e di eliminare gli squilibri strutturali e le asimmetrie che eventualmente caratterizzano tali scambi.
3. Nel presente protocollo vengono ripresi concetti e definizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.
4. Inoltre, ai fini del presente protocollo per "artisti e altri operatori della cultura" si intendono le persone fisiche che svolgono attività culturali, producono beni culturali o partecipano alla fornitura diretta di servizi culturali.

### *Sezione I - Disposizioni orizzontali*

#### *Articolo 2*

##### **Dialogo e scambi culturali**

1. Le parti si adoperano per promuovere la propria capacità di definire e sviluppare le rispettive politiche culturali, potenziando le proprie industrie culturali e migliorando le possibilità di scambio reciproco di beni e servizi culturali, anche mediante il trattamento preferenziale.
2. Le parti cooperano al fine di agevolare lo sviluppo di un approccio comune e di un maggiore scambio di informazioni relative a contenuti culturali e audiovisivi attraverso un dialogo CE-CARIFORUM, nonché di buone pratiche in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale dialogo si svolgerà nel quadro dei meccanismi definiti dall'accordo nonché, qualora sia necessario, in altri forum pertinenti.

#### *Articolo 3*

##### **Artisti e altri operatori della cultura**

1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per facilitare, in conformità delle rispettive legislazioni, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nei loro territori di artisti e altri operatori della cultura originari dell'altra parte o, secondo il caso, degli Stati del CARIFORUM firmatari, i quali non possono beneficiare degli impegni assunti in forza del titolo II dell'accordo e sono:
  - a) artisti, attori, tecnici e altri operatori della cultura originari dell'altra parte che partecipano alle riprese di film cinematografici o di programmi televisivi o
  - b) artisti e altri operatori della cultura, quali artisti visivi, plastici e dello spettacolo, nonché istruttori, compositori, autori, fornitori di servizi di

intrattenimento e altri operatori analoghi originari dell'altra parte che partecipano ad attività culturali come registrazioni musicali, o contribuiscono attivamente a manifestazioni culturali quali fiere letterarie, festival e altro,

purché non procedano alla vendita dei propri servizi al pubblico o alla fornitura diretta dei propri servizi, non ricevano compensi da una fonte situata nella parte in cui soggiornano temporaneamente, e non forniscano servizi nel quadro di un contratto concluso tra una persona giuridica priva di presenza commerciale nella parte in cui l'artista o un altro operatore della cultura soggiorna temporaneamente e un consumatore in tale parte.

2. L'ingresso e il soggiorno temporaneo nei territori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, qualora autorizzati, hanno una durata massima di 90 giorni nell'arco di dodici mesi.
3. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare, in conformità delle rispettive legislazioni, la formazione di artisti e di altri operatori della cultura e maggiori contatti tra questi ultimi, in particolare per quanto riguarda:
  - a) produttori teatrali, gruppi di cantanti, membri di gruppi musicali e di orchestre;
  - b) autori, poeti, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali;
  - c) artisti e altri operatori della cultura che partecipano alla fornitura diretta di servizi di animazione quali circhi, parchi di divertimento e servizi analoghi, nonché a festival e carnevali;
  - d) artisti e altri operatori della cultura che partecipano alla fornitura diretta di servizi quali sale da ballo e discoteche nonché istruttori di danza;
  - e) artisti e ideatori del *mas*.

#### *Articolo 4*

##### **Assistenza tecnica**

1. Le parti si impegnano a fornire assistenza tecnica agli Stati del CARIFORUM firmatari allo scopo di assisterli nello sviluppo della loro industria culturale, nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche culturali nonché nel promuovere la produzione e lo scambio di beni e servizi culturali.
2. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo le parti convengono di cooperare, in particolare offrendo sostegno mediante diverse misure (quali formazioni e scambio di informazioni, competenze ed esperienze), nonché consulenza nell'elaborazione di politiche e disposizioni legislative così come nell'utilizzo e nel trasferimento di tecnologie e conoscenze specifiche. L'assistenza tecnica può inoltre facilitare la cooperazione tra aziende private, organizzazioni non governative e partenariati pubblico-privati.

Articolo 5

**Cooperazione nel settore degli audiovisivi, compreso quello cinematografico**

1. Le parti promuovono il negoziato di nuovi accordi di coproduzione e l'attuazione degli accordi esistenti tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e uno o più Stati del CARIFORUM firmatari.
2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari agevolano, in conformità delle rispettive legislazioni, l'accesso ai rispettivi mercati di coproduzioni di uno o più produttori della parte CE e uno o più produttori degli Stati del CARIFORUM firmatari, tra l'altro mediante la concessione del trattamento preferenziale e, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo, offrendo sostegno mediante l'organizzazione di festival, seminari e iniziative analoghe.
  - a) Nella parte CE le opere audiovisive coprodotte beneficiano delle condizioni di accesso preferenziale al mercato di cui al paragrafo 2 grazie alla designazione quali opere europee a norma dell'articolo 1, lettera n), punto i), della direttiva 1989/552/CEE, quale modificata dalla direttiva 2007/65/CE, ai fini delle prescrizioni in materia di promozione delle opere audiovisive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 3*decies*, paragrafo 1, di detta direttiva. Tale trattamento preferenziale è concesso alle seguenti condizioni:
    - le opere audiovisive coprodotte sono realizzate tra imprese che devono essere e rimanere, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, di proprietà di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario e/o di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di uno Stato del CARIFORUM firmatario;
    - gli amministratori o direttori esecutivi delle imprese coprodottrici hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e/o di uno Stato del CARIFORUM firmatario;
    - né a) i contributi finanziari complessivi di uno o più produttori della parte CE (nel loro insieme) né b) i contributi finanziari complessivi di uno o più produttori degli Stati del CARIFORUM firmatari (nel loro insieme) sono inferiori al 20% e superano l'80% del costo totale di produzione.
  - b) Le parti sorvegliano l'attuazione della lettera a) e segnalano tutti i problemi che possono sorgere al riguardo al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo.
  - c) Qualora uno o più Stati del CARIFORUM firmatari abbiano istituito regimi preferenziali per la promozione di contenuti culturali a carattere locale e regionale, detti Stati estendono alle opere coprodotte da produttori della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari i vantaggi di tali regimi in termini di accesso preferenziale al mercato secondo il disposto della lettera a).

3. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari riaffermano l'impegno di ricorrere a norme internazionali e regionali per garantire la compatibilità e l'interoperabilità delle tecnologie audiovisive, contribuendo così a rafforzare gli scambi culturali. Le parti cooperano al fine di conseguire tale obiettivo.
4. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare il noleggio o la locazione delle attrezzature e dei materiali tecnici, quali attrezzature radiofoniche e televisive, strumenti musicali e dispositivi di registrazione in studio necessari per creare e registrare opere audiovisive.
5. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare la digitalizzazione degli archivi audiovisivi negli Stati del CARIFORUM firmatari.

#### *Articolo 6*

#### **Importazione temporanea di materiali e attrezzature per girare film cinematografici e programmi televisivi**

1. Ciascuna parte incoraggia, se del caso, la promozione del proprio territorio come luogo adatto per girare film cinematografici e programmi televisivi.
2. Nonostante quanto disposto dal titolo I dell'accordo, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari prendono in considerazione e consentono, in conformità delle rispettive legislazioni, l'importazione temporanea, dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte, delle attrezzature e dei materiali tecnici necessari agli operatori culturali per effettuare le riprese di film cinematografici e programmi televisivi.

#### *Articolo 7*

#### **Arti dello spettacolo**

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo, le parti convengono di cooperare, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolando, tra l'altro, maggiori contatti tra operatori dello spettacolo attraverso scambi professionali e formazioni, nonché la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete.
2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari promuovono le produzioni comuni nel settore delle arti dello spettacolo da parte di produttori di uno o più Stati membri dell'Unione europea e di uno o più Stati del CARIFORUM firmatari.
3. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari promuovono l'elaborazione di norme internazionali relative alle tecnologie teatrali e l'uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici, anche attraverso appropriati organismi di normazione. Le parti agevolano la cooperazione al fine di conseguire tale obiettivo.

## *Articolo 8*

### **Pubblicazioni**

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo, le parti convengono di cooperare, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolando, tra l'altro, gli scambi di pubblicazioni e la divulgazione delle pubblicazioni dell'altra parte mediante:

- a) l'organizzazione di fiere, seminari, manifestazioni letterarie e altre manifestazioni analoghe connesse a pubblicazioni, compresa la messa punto di strutture mobili per letture in pubblico;
- b) l'agevolazione di coedizioni e traduzioni;
- c) l'agevolazione di scambi professionali e formazioni per bibliotecari, scrittori, traduttori, librai e editori.

## *Articolo 9*

### **Tutela dei siti e dei monumenti storici**

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo, le parti convengono di cooperare, in particolare mediante la predisposizione di un sostegno, per la promozione di scambi di esperienze e di pratiche ottimali in materia di tutela dei siti e dei monumenti storici, tenendo conto della missione del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, agevolando tra l'altro lo scambio di esperti, la collaborazione in tema di formazione professionale, una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica locale e offendo consulenza sulla tutela dei monumenti storici e degli spazi protetti nonché sulla legislazione e sull'attuazione di misure relative al patrimonio, segnatamente per quanto riguarda la sua integrazione nella vita delle comunità locali. Tale cooperazione è conforme alle rispettive legislazioni delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari e non pregiudica le riserve annesse ai loro impegni che figurano nell'allegato IV dell'accordo.

## **DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Le parti riconoscono i significativi problemi di adeguamento che l'attuazione del presente accordo presenterà soprattutto per le economie più piccole degli Stati del CARIFORUM. Le parti concordano sul fatto che numerosi impegni assunti nel quadro del presente accordo richiederanno un rapido avvio di riforme. Le parti riconoscono inoltre che l'infrastruttura regionale costituisce uno strumento importante per consentire agli Stati del CARIFORUM di avvalersi pienamente delle opportunità offerte dal presente accordo.

Le parti riaffermano l'importanza di garantire l'utilizzo più efficace delle risorse finanziarie per lo sviluppo al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, massimizzarne le potenzialità, sostenerne l'appropriata attuazione e di promuovere la visione dello sviluppo del CARICOM.

Le parti prendono atto della disponibilità di 165 milioni di euro per il finanziamento del programma indicativo regionale per i Caraibi nel quadro del 10° FES e ricordano che a norma dell'accordo di Cotonou riveduto verrà concordato un protocollo finanziario successivo a quello attuale per il periodo 2014-2020. Le parti riconoscono inoltre che i fondi destinati al programma indicativo regionale per i Caraibi nel quadro del 10° FES vanno completati dai contributi degli Stati membri dell'Unione europea (UE) relativi agli aiuti al commercio.

Conformemente alla strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio, adottata nell'ottobre 2007, e agli strumenti di finanziamento di cui all'articolo 7 della parte I del presente accordo, gli Stati membri dell'Unione europea confermano il loro intento di garantire che gli Stati ACP dei Caraibi beneficino di un'equa ripartizione degli impegni degli Stati membri in tema di aiuti al commercio, destinati tra l'altro ai programmi di finanziamento relativi all'attuazione del presente accordo.

Le parti concordano sui benefici dei meccanismi di sviluppo regionale, compreso un fondo di sviluppo regionale, accessibili a tutti gli Stati del CARIFORUM, al fine di mobilitare e far affluire le risorse per lo sviluppo connesse all'accordo di partenariato economico provenienti dall'Unione europea e da altri potenziali donatori. A tale riguardo la Commissione delle Comunità europee e gli Stati membri dell'Unione europea considereranno le disposizioni necessarie con il Fondo di sviluppo CARICOM, una volta istituito, al fine di dotare il Fondo delle risorse volte a sostenere l'esecuzione dei programmi relativi all'attuazione del presente accordo, nonché le misure di adeguamento e le riforme economiche collegate. Il contributo dell'UE completerebbe il contributo fornito dagli Stati dei Caraibi e da altri donatori.

Le parti convengono sul fatto che la realizzazione delle priorità più immediate del CARIFORUM in materia di cooperazione allo sviluppo connesse all'attuazione del presente accordo sarà ritenuta prioritaria ai fini della programmazione delle risorse, segnatamente di quelle rese disponibili nel quadro del 10° FES.

## **DICHIARAZIONE COMUNE SULLE BANANE**

Le parti riconoscono l'importanza delle banane per lo sviluppo economico di numerosi paesi del CARIFORUM, in termini di occupazione, apporto di valute estere e stabilità sociale e politica.

Esse riconoscono analogamente che le esportazioni di banane del CARIFORUM verso l'UE hanno beneficiato in passato di una notevole preferenza tariffaria e che il mantenimento di tale preferenza il più a lungo possibile accrescerebbe i benefici derivanti dal presente accordo.

Gli Stati del CARIFORUM ritengono inoltre che la possibile riduzione della tariffa NPF e l'attuazione degli accordi di libero scambio tra la parte CE e alcuni paesi terzi creerebbero gravi problemi in termini di concorrenza per l'industria delle banane di vari paesi del CARIFORUM.

Nel quadro degli strumenti di finanziamento della Comunità europea le due parti decideranno in merito alla programmazione finanziaria, tenendo conto delle azioni già finanziate e delle risorse ancora disponibili nel quadro della disciplina speciale di assistenza (SFA), per aiutare l'industria delle banane del CARIFORUM ad adeguarsi ulteriormente alle nuove sfide, sostenendo in particolare le attività destinate ad accrescere la produttività e la competitività nei settori in cui la produttività è redditizia, lo sviluppo di alternative, sia all'interno dell'industria delle banane che in altri settori, e le misure volte a far fronte all'impatto sociale derivante dai cambiamenti nel settore e ad attenuare gli effetti delle catastrofi naturali.

#### **DICHIARAZIONE COMUNE SUI BENI USATI**

Per quanto riguarda i controlli sulle importazioni di veicoli a motore e motocicli con più di cinque anni e i veicoli di peso superiore o pari a cinque tonnellate con più di 15 anni a norma della legge n. 147, del 27 dicembre 2000 della Repubblica dominicana, la parte CE si impegna a non impugnare detta legge indipendentemente dalla sua compatibilità con l'accordo.

#### **DICHIARAZIONE COMUNE SUL RISO**

Le parti si impegnano a garantire che la concessione di licenze e le altre disposizioni relative alla gestione del contingente tariffario per il riso di cui al punto 2 dell'allegato II, vengano attentamente riesaminate per garantire che gli Stati del CARIFORUM che esportano il riso traggano il massimo beneficio dal presente accordo.

#### **DICHIARAZIONE COMUNE SULLA RIDISTRIBUZIONE DELLE QUANTITÀ MANCANTI NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO SULLO ZUCCHERO**

La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari parte del protocollo sullo zucchero si impegnano a redistribuire entro il 30 settembre 2009 tutte le quantità mancanti di detti Stati tra gli altri Stati del CARIFORUM parte del protocollo sullo zucchero nei limiti consentiti dall'articolo 7 del protocollo.